

Escluso, quindi, qualsiasi possibile oscuro interesse del Marino Mannoia ad adeguarsi ad inesistenti risultanze investigative, doveva ribadirsi che il Tribunale aveva erroneamente disapplicato per Marino Mannoia il corretto criterio di giudizio.

Peraltro, ulteriori elementi erano stati trascurati dai primi giudici nell'evidenziare che Marino Mannoia aveva riferito ulteriori dettagli a distanza di tre anni e mezzo dalla sua prima dichiarazione.

In primo luogo, dal 3 aprile 1993 al 4 novembre 1996 il Marino Mannoia non era stato più interrogato dal PM sulla specifica vicenda *de qua*, anche perché per svariati anni egli aveva stabilmente risieduto negli Stati Uniti: non era, dunque, esatto il rilievo del Tribunale secondo cui il Marino Mannoia aveva ricordato solo tre anni e mezzo dopo, mentre era più appropriato dire che egli tre anni e mezzo dopo l'interrogatorio del 3 aprile 1993 aveva riferito quanto aveva successivamente ricordato, senza che tale intervallo di tempo fosse a lui addebitabile.

Inoltre, degno di nota era che il collaboratore Siino, nell'indicare il periodo del 1979 nel quale si era recato con il Bontate nella riserva di caccia dei Costanzo, aveva inizialmente parlato di «*un giorno indefinito del 1979*» e solo dopo che gli era stata fornita in pubblica udienza una serie progressiva di riferimenti temporali egli aveva ritenuto di poter individuare, sempre con molta approssimazione, un più ristretto ambito temporale, peraltro incorrendo in errore (in buona fede e a causa della fallacia della sua memoria) in ordine alla data di apertura della stagione venatoria del 1979 (da lui fissata nel giugno-luglio, laddove la stessa si era aperta il 26 agosto).

Sulla scorta delle esposte considerazioni, i PM hanno concluso che la argomentazione del Tribunale era errata e che la attendibilità del Marino Mannoia era piena e che non difettava in alcun modo un elemento probatorio di primario rilievo.

3.10 Incontro tra il senatore Andreotti e Salvatore Riina nel 1987

Dopo avere rinnovato le doglianze per la sistematica destrutturazione del materiale probatorio acquisito, per la omessa considerazione di importanti risultanze processuali e per la esposizione di argomentazioni infondate, basate, talora, anche su errori di fatto, i PM hanno sottolineato che l'episodio in questione doveva ricondursi alla catena di eventi che si erano svolti nell'ambito del tentativo costante di condizionare l'andamento e l'esito del c.d. maxiprocesso, dalla fase iniziale di merito, sino alla sentenza della Corte di Cassazione: per Cosa Nostra, infatti, il c.d. maxiprocesso aveva messo in gioco non solo la sorte di singoli «uomini d'onore», ma il destino dell'intero sodalizio e l'immagine e il prestigio dei capi, con particolare riguardo per Salvatore Riina.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale «sfida» non si era affatto estrinsecata in una colossale autosuggestione collettiva degli «uomini d'onore», alimentata da un incontrollato chiacchiericcio (durato ininterrottamente dal 1986 al 1992) ed imperniata su fantasie circa le re-

lazioni tra senatore Andreotti ed il sodalizio mafioso: l'ala vincente dei «corleonesi» possedeva specifica cognizione dei concretissimi favori fatti in passato dal senatore Andreotti alla organizzazione, di cui avevano goduto in modo monopolistico i loro predecessori, gli esponenti della schiera c.d. «moderato» capeggiato da Stefano Bontate.

Gli stessi «corleonesi» avevano, poi, fatto personale e diretta esperienza dei favori che l'on. Andreotti era stato in grado di assicurare al loro stesso schieramento (v. per esempio il trasferimento di Bagarella dal carcere di Pianosa), propiziati dal transito nelle loro fila dei cugini Salvo e dell'on. Lima, «graziati», nonostante la loro pregressa compenetrazione con lo schieramento nemico, finché si erano dimostrati all'altezza di assolvere il compito di fare da tramite con l'imputato.

Non per colpa dei predetti, né per colpa del senatore Andreotti, ma per le vicende già prospettate, l'esito del c.d. maxiprocesso era stato negativo per Cosa Nostra ed aveva segnato il fallimento personale di Salvatore Riina e la perdita di prestigio del medesimo, che si era attirato anche le critiche del cognato, Leoluca Bagarella, per non avere adottato in passato nei confronti dell'on. Andreotti la linea dura dell'intimidazione fisica e per essersi fatto «prendere in giro» in occasione dell'incontro del 1987, quando costui gli aveva assicurato che le cose si sarebbero aggiustate in Cassazione.

Ne era derivata l'ira furibonda di Riina, della quale erano stati testimoni diretti Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca, contro il «traditore» Andreotti, ira che aveva determinato la soppressione di Salvo Lima e Ignazio Salvo, aveva messo allo sbando la corrente andreottiana sostenuta sino al giugno 1991, colpendo lucidamente lo stesso on. Andreotti nel momento cruciale della sua corsa finale alla Presidenza della Repubblica.

I PM appellanti, oltre a ribadire la congruità essenziale delle dichiarazioni dei collaboranti, sottolineavano che non erano emerse prove atte a dimostrare l'impossibilità dell'on. Andreotti ad allontanarsi non visto dall'albergo per partecipare al detto incontro.

In proposito è stato rilevato che era abitudine delle personalità tutelate congedare le scorte all'ora di pranzo: così era solito fare anche l'imputato, il quale anche in occasioni diverse dal settembre del 1987 si era comportato in tal modo (sono state richiamate le deposizioni dei testi Zenobi e D'Aleo).

Posto ciò, ad avviso dei PM, era ben possibile che Emanuele e Bernardo Brusca non avessero specificamente parlato delle modalità concretamente e preventivamente comunicate dal senatore Andreotti circa il modo in cui avrebbe eluso la vigilanza della scorta, ma avessero, invece, formulato semplici ipotesi in proposito: in quest'ambito, era possibile che Emanuele Brusca, il quale aveva frequentazioni con vari uomini politici, avesse fatto riferimento anche all'abitudine generalizzata di congedare le scorte all'ora di pranzo.

Nel corso delle indagini era stato assunto a s.i. Francesco Arabia, direttore di Villa Igiea, il quale aveva reso dichiarazioni circa l'ubicazione - alla data del settembre del 1987 - di tutte le uscite secondarie dell'albergo

e circa le modalità di chiusura e di apertura di tali uscite secondarie: al riguardo aveva riferito che una di tali uscite restava sempre chiusa ed un'altra veniva aperta solo due volte l'anno.

Nel marzo del 1997 l'Arabia era stato tratto in arresto con la imputazione di associazione mafiosa così rubricata: *«reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p., per avere, nella qualità di direttore dei complessi alberghieri Villa Igiea e Gran Hotel delle Palme e, comunque, di dirigente della società proprietaria delle strutture in questione – consentito a Di Giovanni Antonino di curare all'interno di Villa Igiea interessi illeciti dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed, in particolare, quelli delle famiglie mafiose dell'Acquasanta, dell'Arenella e di Resuttana, facenti capo ai Galatolo e ai Madonia così assicurando alle stesse il controllo gestionale ed operativo del complesso alberghiero denominato Villa Igiea, per il ricovero e l'ospitalità anche prolungata di latitanti; per l'organizzazione di incontri anche riservati e con finalità illecite di esponenti di Cosa Nostra fra loro e con esponenti di altre organizzazioni criminali; per l'utilizzazione di locali per la custodia di partite di droga; per l'utilizzazione di strutture ricreative e di rappresentanza per lo svago, le pubbliche relazioni ed i ricevimenti di appartenenti a Cosa Nostra; per l'assunzione di personale e per la definizione di rapporti di fornitura e di manutenzione su indicazione delle predette famiglie mafiose; utilizzando al contempo il potere intimidatorio della predetta organizzazione criminale per il controllo di gestione – oltre che dell'Hotel Villa Igiea anche del Gran Hotel delle Palme – nei confronti dei dipendenti e ricorrendo a concreti episodi di minacce e di danneggiamenti in pregiudizio di coloro che si adeguavano. In Palermo, fino al 1997».*

Sulla scorta delle convergenti indicazioni dei collaboratori Francesco Onorato, Vito Lo Forte, Marco Favalaro ed Antonino Avitabile, di deposizioni testimoniali e di numerosi riscontri, era, infatti, emerso che, a far data dal 1986, l'Arabia aveva posto in essere le condotte di cui al capo di imputazione.

Con la sentenza del 29 settembre 1999, divenuta definitiva il 15 novembre successivo – che è stata allegata all'atto di appello con richiesta di acquisizione – all'Arabia era stata applicata la pena di anni uno e mesi sette di reclusione ai sensi degli articoli 444 e segg. c.p.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo i PM, ne derivava che nel 1987 l'albergo Villa Igiea era nelle mani di Cosa Nostra e ciò spiegava la ragione per cui Enzo Brusca aveva sentito il padre Bernardo ed il fratello Emanuele parlare di un albergo, dell'abitudine di congedare le scorte e di altri dettagli.

Tanto premesso, i PM hanno riproposto la minuziosa ricostruzione dei movimenti effettuati in quel giorno dall'imputato, assumendo che la motivazione della sentenza appellata era sul punto largamente lacunosa, avendo omesso di prendere in considerazione varie deposizioni testimoniali e risultanze investigative.

Prima, però, si sono intrattenuti sulla ricostruzione di due pericolosi tentativi di depistaggio, simili al caso della deposizione del giornalista Alberto Sensini.

Il primo caso riguardava il giornalista Vincenzo De Pasquale.

Costui, analogamente a quanto avrebbe fatto appena un mese dopo il Sensini, il 26 gennaio 1995 aveva sostenuto su un quotidiano di avere vissuto una esperienza personale che dimostrava come il senatore Andreotti non avrebbe potuto incontrare Riina nel primo pomeriggio del 20 settembre 1987.

Trovandosi a Palermo per seguire la Festa dell'Amicizia, aveva chiesto, adducendo il caldo torrido, che il dibattito del pomeriggio, al quale doveva partecipare anche l'on. Andreotti, venisse spostato dalle ore 16,00 alle ore 18,00: era, dunque, evidente che l'imputato non potesse aver programmato in precedenza un incontro con Riina nel primo pomeriggio del 20 settembre 1987 in quanto solo fortuitamente era accaduto nel corso di quella stessa mattina che il dibattito venisse spostato dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Senonché, era stato documentalmente dimostrato che lo spostamento dell'orario del dibattito dalle ore 16,00 (in realtà, dalle ore 15,00) alle ore 18,00 era stato programmato nei giorni precedenti, come risultava da ordinanze del Questore di Palermo e da altri documenti.

Fallito il tentativo del De Pasquale, erano intervenuti, con manovre fuorvianti, il giornalista Sensini e il teste Salvatore Mancuso, andreottiano e già segretario particolare dell'on. Merlino (deceduto).

Il Mancuso, in particolare, aveva riferito con ricchezza di dettagli che nel pomeriggio del 20 settembre aveva accompagnato l'on. Merlino nella stanza dell'Hotel delle Palme, dove quest'ultimo alloggiava. L'on. Merlino gli aveva dato una busta da consegnare all'on. Lima alla Festa dell'Amicizia ed egli, quindi, intorno alle ore 16,00, aveva recapitato quella busta al destinatario; quindi, era tornato all'Hotel delle Palme, dove aveva prelevato l'on. Merlino per accompagnarlo alla Festa dell'Amicizia.

Se, dunque, l'on. Lima alle ore 16,00 si trovava alla Festa dell'Amicizia, doveva escludersi che fosse nell'abitazione di Ignazio Salvo insieme all'on. Andreotti e Riina.

Anche in questo caso, però, era stata dimostrata documentalmente la falsità del teste, posto che il 20 settembre 1987 l'on. Merlino non aveva affatto alloggiato all'Hotel delle Palme. Inoltre, erano stati dimostrati i trascorsi personali del Mancuso, oberato da debiti per centinaia di milioni e autore di truffe a danni di commercianti.

Lo stesso Mancuso era stato indicato a sorpresa dall'imputato solo alla fine del dibattimento, mediante propria attestazione scritta secondo cui egli era stato informato da Mancuso di tale vicenda solo nell'ottobre del 1997: esclusivamente in forza di tale attestazione il Tribunale aveva ammesso la prova, in applicazione dell'art. 493, terzo comma, c.p.p.

Dalla deposizione del Mancuso era emerso, però, che il teste aveva, invece, informato il senatore Andreotti già alla vigilia della Pasqua del

1995, prima dell'inizio del dibattimento, sicché era rimasto accertato che l'imputato aveva attestato il falso.

L'accento a detti episodi era utile per dare conto delle attività poste in essere al fine di inquinare le prove sui fatti del pomeriggio del 20 settembre 1987, operazione riuscita tramite il teste Sensini, la cui deposizione era stata valorizzata dal Tribunale sulla base di argomentazioni assolutamente erranee.

Era stato, altresì, escusso, nella udienza del 24 giugno 1997, il m.llo Roberto Zenobi, il quale quel giorno aveva accompagnato il senatore Andreotti a Palermo.

Richiamato quanto già esposto a proposito del grave tentativo di depistaggio del quale lo Zenobi nel corso delle indagini si era reso complice del senatore Andreotti, i PM hanno lamentato che il predetto, nonostante ciò e malgrado fosse stato indicato nella lista dei testi di accusa, aveva continuato a svolgere, così come altri suoi colleghi pure inseriti nella lista dei testi, servizio di scorta per l'imputato sino al giorno della sua deposizione dibattimentale ed anche successivamente: tutto ciò aveva sostanzialmente vanificato la *ratio* dell'art. 149 delle norme di attuazione del c.p.p.

Peraltro, è stato evidenziato che i rapporti tra l'imputato e lo Zenobi, risalenti nel tempo, andavano ben al di là di quelli professionali: era emerso dalla deposizione dello stesso Zenobi che fra i due si era creato un rapporto tale che l'on. Andreotti integrava a volte lo stipendio di carabiniere del predetto con regalie in denaro.

Il m.llo Zenobi, così come altri componenti della scorta Andreotti (per es. Buttarelli), era stato insignito della onorificenza di Cavaliere del Lavoro, nonostante che, come lo stesso interessato aveva ammesso, non risultasse dal suo stato di servizio alcuna particolare azione degna di nota. La genesi di detta onorificenza era interessante per comprendere i privilegi di cui godevano alcuni dei componenti della scorta del senatore Andreotti: «... *Una domenica, [...] il presidente Cossiga andò a trovare il senatore Andreotti allo studio e disse se si faceva un elenchino per fare il cavalierato [...] facemmo un elenco, non mi ricordo se io o il maresciallo Buttarelli di quattro o cinque persone e il presidente Cossiga fece il cavalierato*».

Ritornando al tema della Festa dell'Amicizia svoltasi a Palermo, i PM si sono intrattenuti su quanto riferito in merito dal m.llo Zenobi, rilevando che lo stesso era stato colto «*da un'amnesia che confina con la rimozione*»: di tale trasferta a Palermo il m.llo Zenobi non aveva ricordato sostanzialmente nulla.

Il teste, inoltre, aveva erroneamente affermato che egli e l'imputato erano giunti a Palermo a bordo di un aereo militare, laddove, come si era esposto, era stato utilizzato un velivolo privato della Air Capitol di Ciarrapico.

Non aveva, ancora, ricordato:

- cosa aveva fatto Andreotti durante l'ora di pranzo;
- se Andreotti era andato a riposare nel pomeriggio;
- quale fosse l'ubicazione dei luoghi a Villa Igiea;
- se a Villa Igiea vi fossero uscite secondarie.

Il teste aveva dichiarato di non potere escludere che quel pomeriggio l'imputato fosse uscito da un accesso secondario dell'albergo; non aveva ricordato nulla dei propri movimenti durante quel pomeriggio, ma aveva confermato che durante l'ora di pranzo l'on. Andreotti aveva l'abitudine di congedare le scorte quando si trovava in albergo e che egli a volte si recava a pranzare o a cenare in luoghi diversi da quelli in cui alloggiava l'imputato.

Peraltro, era possibile desumere da due elementi dove fosse e cosa avesse fatto il m.llo Zenobi durante il pomeriggio in questione.

In quel frangente Giuseppe Ciarrapico si trovava a Villa Igiea nei pressi della piscina unitamente a tutti gli altri e, avendo constatato che l'on. Andreotti era assente, aveva chiesto proprio allo Zenobi dove si trovasse; costui gli aveva risposto che l'imputato si trovava nella sua camera intento a lavorare.

In nota è stato rilevato che non era dubbio che il Ciarrapico avesse fatto riferimento al m.llo Zenobi, giacché quel giorno l'appuntato Pagliuca, sebbene fosse previsto nell'ordine di servizio, non aveva accompagnato l'on. Andreotti a Palermo, come risultava dalle dichiarazioni degli stessi Zenobi e Pagliuca e dal registro degli alloggiati di Villa Igiea: inoltre è stato rimarcato che lo Zenobi nella circostanza riferita dal Ciarrapico era solo in quanto gli uomini della scorta della DIGOS di Palermo erano stati congedati.

In secondo luogo, è stato evidenziato che lo Zenobi non sapeva nulla dell'intervista che nel corso di quel pomeriggio il senatore Andreotti aveva rilasciato al giornalista Alberto Sensini a Villa Igiea verso le ore 18, poco prima di recarsi alla Festa dell'Amicizia, dove era giunto in ritardo.

Posto ciò, era, con ogni evidenza, del tutto ininfluenza che lo Zenobi, come aveva dichiarato rispondendo alle domande della Difesa, non avesse visto l'on. Andreotti allontanarsi dall'albergo.

Tutti i rassegnati elementi dimostravano, ad avviso dei PM, che l'imputato nel pomeriggio in questione aveva la più ampia possibilità di uscire dall'Hotel Villa Igiea senza essere visto dagli uomini addetti alla sua scorta, gli unici che avevano il compito di seguirlo nei suoi spostamenti.

Il quadro probatorio era, poi, completato dalle deposizioni di tre testi qualificati, vale a dire Giuseppe Ciarrapico, Luca Danese, nipote dello stesso imputato, e l'on. Martinazzoli, compagno di partito del medesimo, i quali quel pomeriggio si trovavano a Villa Igiea e avevano concordemente affermato che l'on. Andreotti non era presente.

Riassumendo, i PM hanno osservato che dagli esposti, incontrovertibili dati di fatto e dalle testimonianze raccolte, tutte perfettamente conver-

genti, risultava che il senatore Andreotti aveva avuto la possibilità di uscire tranquillamente dalla sua stanza di albergo, atteso che il personale di vigilanza non aveva il compito di seguirlo, nonché di allontanarsi, quindi, dall'hotel o percorrendo l'ingresso principale che si trovava a pochi passi dalla sua stanza o, più discretamente, da una delle uscite secondarie.

I PM sono, quindi, passati ad occuparsi del c.d. caso Sensini, iniziando con il proporre il seguente profilo di costui, presentato come soggetto condannato, con sentenze definitive, per il reato di diffamazione, rispettivamente, in data 29 ottobre 1982 alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed in data 15 novembre 1983 alla pena di £. 500.000 di multa.

Il predetto era stato coinvolto nella vicenda della P2, la loggia massonica capeggiata da Licio Gelli; nel corso della perquisizione eseguita in data 17 marzo 1981 negli uffici di Gelli era stata rinvenuta una cartellina relativa ad iscrizioni sospese che conteneva una domanda di affiliazione firmata e vergata da Alberto Sensini e recante la data del 2 settembre 1977; nella medesima cartellina era stata rinvenuta la missiva di Gelli a Sensini, del cui contenuto il dott. Domenico Farinacci aveva dato lettura nella udienza del 18 settembre 1997: *«Egregio signore sono lieto di informarla che durante l'ultima riunione è stata presa in esame la sua domanda che è stata accolta all'unanimità, per quanto riguarda l'incontro per il perfezionamento della sua posizione, provvederò a darle comunicazione il luogo il giorno e l'ora. Lieto di avere avuto il piacere di averle potuto dare questa notizia, la prego di volere l'espressione del mio migliore e più cordiale saluto. Suo Licio Gelli».*

Nella stessa cartella si trovava un ulteriore bigliettino, recante la dicitura *«sospeso per il momento per richiesta dell'interessato 23 giugno 1978».*

Tra i presentatori di Sensini in vista del suo ingresso nella P2 vi erano Fabrizio Trecca, capogruppo della P2, e Francesco Cosentino, amico personale di Stefano Bontate e di Giuseppe Calò.

A proposito del Cosentino, è stato ricordato che, nella udienza del 18 dicembre 1997, il collaboratore Angelo Siino, dopo aver riferito che il Bontate era un grado 33 della massoneria, aveva dichiarato: *«...Francesco Cosentino era amico di Stefano Bontate, ed era amico di personaggi romani, perchè Francesco Cosentino una volta siamo andati a cercarlo con Stefano Bontate e lo abbiamo incontrato in una villa che aveva nei pressi di Roma, non mi ricordo esattamente dove era, perchè Stefano Bontate gli andò a raccomandare una persona per questioni di scaccio. Mi spiego subito. Lo scaccio era quando si portavano gli agrumi al macero, e venivano schiacciati, e lui voleva che Cosentino si occupasse di questa cosa, ma era una cosa che ci voleva l'autorizzazione o dell'AIMA, o della Comunità europea, penso dell'AIMA, per cui lui doveva raccomandare questa cosa. Una volta ci siamo andati, me lo ricordo molto sfocato, solo per questo. ... Cosentino era un altissimo funzionario, mi pare che addirittura poi arrivò ad essere Segretario Generale della Camera, e*

non so se poi magari ebbe qualche altro incarico, ma mi pare che allora non so se fosse Segretario della Camera, ma mi pare che lo era .. Era originario di Palermo. ... alle volte veniva, veniva in occasioni di ... in certe occasioni, e frequentava salotti palermitani, circoli e cose di questo genere. ... il Cosentino, mi disse il Bontate, che era anche amico del signor Mario, alias di Pippo Calò».

Tornando al «caso Sensini», i PM hanno evidenziato che nel febbraio del 1995 (quindi un mese dopo la sortita del De Pasquale) era stato pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino di Venezia» un articolo nel quale, con riferimento alle dichiarazioni rese da Baldassare Di Maggio, si affermava che Alberto Sensini, giornalista ed editorialista di quel quotidiano, proprio nel pomeriggio del 20 settembre 1987 aveva intervistato l'on. Andreotti accanto alla piscina dell'Hotel Villa Igiea. Nell'articolo venivano indicati altri particolari, quali la presenza dell'on. Sbardella (nel frattempo deceduto) nel corso dell'intervista. Non veniva, tuttavia, indicato l'orario in cui l'intervista era stata rilasciata.

Nel titolo dell'articolo era inserita la frase «*Il nostro inviato a disposizione dell'autorità giudiziaria per precisare tempi e modalità dell'incontro con l'allora Ministro degli Esteri*».

In effetti, in data 21 settembre 1987 sul predetto quotidiano era stata pubblicata una intervista al senatore Andreotti, a firma del Sensini, dal titolo «*Il Ministro degli Esteri Andreotti ribatte alle critiche liberali*» (il documento era stato acquisito al fascicolo del dibattimento nella udienza del 18 settembre 1997).

Come era stato ricostruito analiticamente nel corso del dibattimento, nella udienza del 18 settembre 1997, in data 26 aprile 1996 il Sensini era stato assunto a sommarie informazioni al riguardo, dichiarando di avere intervistato l'imputato a Villa Igiea intorno alle ore 15,00.

Nel rispondere alle domande su quella giornata, il predetto aveva consultato alcuni appunti da lui manoscritti su dei fogli di carta (anche essi erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento con ordinanza del 21 ottobre 1998).

Alla richiesta di precisare cosa avesse scritto nell'appunto che stava visionando, il Sensini aveva risposto che, per ricostruire i suoi ricordi e gli orari a distanza di otto anni, aveva consultato il quotidiano «Il Popolo» del 19 settembre 1987, da cui aveva tratto la notizia che il dibattito al quale l'on. Andreotti aveva partecipato nel pomeriggio del 20 settembre si era svolto alle ore 16,00: ed in effetti, da detto quotidiano (acquisito al fascicolo del dibattimento nella udienza del 18 settembre 1997) risultava erroneamente indicato l'orario delle ore 16,00 (non a caso, hanno osservato i PM, il De Pasquale era incorso nello stesso errore).

L'Ufficio a questo punto aveva rappresentato al teste che, in effetti, il dibattito si era svolto alle ore 18,00, cosicché era emerso che il Sensini, come egli stesso aveva ammesso, aveva indicato l'orario delle 15,00 nella erronea convinzione che l'on. Andreotti si fosse poi recato alle ore 16,00 alla Festa dell'Amicizia per partecipare al dibattito del pomeriggio.

Sgombrato, dunque, il campo dall'equivoco, al teste era stato chiesto di precisare l'ora dell'intervista, tenuto conto che il dibattito si era svolto alle ore 18,00 e non già alle ore 16,00: fatto presente che a distanza di tempo non era in grado di ricordare e che poteva solo tentare di ricostruire, il Sensini aveva operato una ricostruzione a posteriori, sulla scorta della quale aveva concluso che l'intervista fosse stata rilasciata nel primo pomeriggio.

Aveva chiesto al suo giornale ed all'Hotel Villa Igiea se fosse rimasta una traccia documentale dell'orario in cui aveva trasmesso il pezzo da lui scritto quel pomeriggio, in modo da ancorare a quell'ora la individuazione dell'ora dell'intervista, ma il tentativo era stato vano in quanto non erano rimaste tracce documentali.

Successivamente al 26 aprile 1996, parlando casualmente con il dott. Tomada, assistente dell'on. Spadolini, aveva ricordato che verso le ore 14,30 aveva pranzato a Villa Igiea con quest'ultimo e che si era trattenuto a parlare con lui per circa tre quarti d'ora: in questo modo aveva ricostruito che l'intervista al senatore Andreotti era stata da lui effettuata dopo che si era congedato da Spadolini.

Il Sensini non aveva precisato quanto tempo dopo essersi congedato da Spadolini aveva intervistato l'on. Andreotti, recandosi nella stanza dell'Hotel Villa Igiea dove quest'ultimo alloggiava: egli aveva semplicemente indicato un arco temporale intercorrente dalle ore 15,30 alle ore 17,00, specificando solo che l'intervista era stata rilasciata dopo che si era congedato da Spadolini.

È stato, quindi, rimarcato che dal brogliaccio della polizia stradale risultava che Spadolini era giunto a Villa Igiea intorno alle ore 14,30-14,40 (pag. 96 del verbale di udienza), cosicché, sommando i tre quarti d'ora di conversazione di cui aveva parlato il teste, si poteva concludere che quest'ultimo si era congedato dallo stesso Spadolini intorno alle ore 15,30.

Posto ciò, secondo i PM tre puntuali dati di fatto dimostravano chiaramente che l'intervista era stata rilasciata dopo le ore 15,30 e, più esattamente, poco prima che l'on. Andreotti si recasse alla Festa dell'Amicizia, intorno alle ore 18,00.

Il primo si traeva dallo stesso testo dell'articolo scritto dal Sensini immediatamente dopo l'intervista, che si chiudeva con la frase: *«Così senza nessun odore di zolfo ma con intorno un buon sentore di lavanda, Andreotti Belzebù si congeda va a parlare sotto i terribili tendoni del festival tormento su un tema che gli piace da morire: la politica fra pragmatismo e ideologia».*

Al riguardo è stato ricordato che lo stesso Sensini aveva confermato in udienza che l'on. Andreotti, al termine dell'intervista, lo aveva congedato dicendogli che andava a parlare alla Festa dell'Amicizia (sono state testualmente riportate le dichiarazioni del teste Sensini di cui alla pag. 92 delle relative trascrizioni).

Il secondo elemento era costituito dal fatto che il Sensini aveva confermato di aver impiegato una ventina di minuti per scrivere il pezzo e per

dettarlo al giornale e che, quindi, si era recato alla Festa dell'Amicizia, dove era giunto in ritardo, quando il dibattito era già iniziato (sono state testualmente riportate le dichiarazioni del teste Sensini di cui alle pagg. 99 e ss. ed alla pag. 119 delle relative trascrizioni).

Posto che il dibattito alla Festa dell'Amicizia aveva preso avvio alle ore 18,33 (deposizione di Farinacci), il Sensini era giunto alla Festa dell'Amicizia dopo detto orario: tale ritardo, superiore a mezz'ora, coincideva esattamente, secondo i PM, con il tempo che il Sensini aveva affermato di avere impiegato per scrivere il testo e dettarlo al giornale, dopo essere stato congedato dal senatore Andreotti e prima di recarsi, al termine del suo lavoro, alla Festa dell'Amicizia.

In altri termini, se il predetto avesse effettuato l'intervista alle ore 15,30, non avrebbe avuto alcun motivo di giungere in ritardo, giacchè avrebbe completato e dettato il pezzo entro le ore 16,30 circa.

Infine, il terzo dato era costituito dal fatto che, contravvenendo alla sua proverbiale puntualità, l'on. Andreotti alle ore 18,00, orario in cui avrebbe dovuto già trovarsi alla Festa dell'Amicizia, era ancora a Villa Igiea ed aveva fatto attendere gli uomini della sua scorta per circa un quarto d'ora.

Alla stregua di una combinata valutazione delle esposte, tre risultanze, si otteneva, ad avviso dei PM, una perfetta e coerente ricostruzione degli avvenimenti:

– Andreotti aveva rilasciato l'intervista intorno alle ore 17,30-17,45;

– l'intervista si era protratta per circa mezz'ora/tre quarti d'ora, tanto che alle ore 18,15 circa l'imputato si trovava ancora in albergo e per questo motivo aveva fatto attendere gli uomini della sua scorta; il Sensini aveva subito redatto il suo pezzo e, rispecchiando la realtà, aveva scritto che Andreotti lo aveva congedato per recarsi alla Festa dell'Amicizia in quanto quest'ultimo era, in effetti, in ritardo ed era atteso dal personale di scorta; lo stesso Sensini aveva impiegato circa mezz'ora per scrivere e trasmettere il pezzo e per tale motivo era, a sua volta, arrivato alla manifestazione con più di mezz'ora di ritardo.

A distanza di dieci anni dagli avvenimenti, era evidente che il Sensini, in realtà, non ricordava assolutamente niente di quel pomeriggio se non che aveva intervistato l'on. Andreotti.

Ad avviso dei PM, il Sensini aveva proceduto a tentoni, per tentativi ed approssimazioni, cadendo prima nell'errore di collocare nello spazio l'intervista ai bordi della piscina – evidentemente sovrapponendo ricordi diversi – e, quindi, nell'errore di collocare nel tempo l'episodio intorno alle 16,00, ora di presunto inizio del dibattito pomeridiano alla Festa dell'Amicizia, *«il tutto mosso dalla volontà di offrire una scialuppa di salvataggio a Andreotti con il quale il teste ha rapporti tali che questi, come*

gli è scappato di dire nel corso della sua deposizione, quando lo incontra lo saluta dicendogli "ciao"».

I PM hanno rimarcato che nel corso della sua deposizione il Sensini aveva fornito altre indicazioni che erano smentite dalle risultanze processuali.

Egli aveva dichiarato che quel pomeriggio, prima di accedere alla stanza del senatore Andreotti, era stato sottoposto a controllo da agenti in borghese, seduti accanto alla porta della medesima stanza: costoro gli avevano rivolto alcune domande e lo avevano mandato in camera a prendere la tessera dell'ordine dei giornalisti.

Al riguardo, è stato rilevato che il m.llo Zenobi non sapeva nulla della visita del Sensini. Non si comprendeva, dunque, la ragione per cui il Sensini non avesse precisato agli agenti che l'on. Andreotti gli aveva dato un appuntamento e non li avesse invitati a chiedere conferma al medesimo.

Ancora, è stato rimarcato che la eventuale esibizione della tessera di giornalista e la identificazione del Sensini non sarebbe stata sufficiente a consentirgli di accedere direttamente nella stanza dell'imputato: era evidente, infatti, che prima di fare entrare un giornalista nella camera del senatore Andreotti era necessario chiedere a quest'ultimo se lo attendeva e se intendeva riceverlo.

In proposito sono tornati su alcuni temi già in precedenza trattati ed in particolare:

– sulla circostanza che nell'articolo pubblicato nel febbraio del 1995 sul quotidiano «Il Gazzettino di Venezia» era stato affermato che il Sensini aveva intervistato Andreotti accanto alla piscina dell'Hotel Villa Igiea alla presenza dell'on. Sbardella e non in stanza;

– nella udienza del 18 settembre 1997 lo Sbardella era stato nuovamente menzionato dal teste, il quale aveva dichiarato addirittura che il medesimo porgeva degli asciugamani ad Andreotti per alleviarlo dal caldo asfissiante. Attività, questa, non consona ai bordi di una piscina e assolutamente inverosimile in una *suite* di lusso dell'Hotel Villa Igiea, dotata di condizionatore d'aria.

È stata, poi, fermata la attenzione sulla riferita «nuova tessera mnemonica – intervista a Spadolini –», valorizzata dal Tribunale.

Ad avviso dei PM, sul punto il Sensini aveva mentito clamorosamente: non era vero, infatti, che il predetto aveva ricordato di avere pranzato con Spadolini solo dopo il 26 aprile 1996 grazie al dott. Tomada, giacché in detta data aveva testualmente dichiarato: «*Tornai a villa Igiea e feci colazione e quando arrivò Spadolini mi trasferii nel suo tavolo. Nel primo pomeriggio, presumo verso le ore 15,00, mi feci dire dal portiere dov'era la stanza di Andreotti e ivi mi recai*».

3.11 Nuovi motivi dei PM

I PM avevano anche depositato motivi nuovi, incentrati su due argomenti specifici, trascurati nei motivi principali:

- l’incontro fra il senatore Andreotti e Benedetto Santapaola avvenuto a Catania nel 1979, trattato nel capitolo XII della appellata sentenza;
- le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia concernenti il regalo di un quadro al senatore Andreotti da parte di Stefano Bontate e Giuseppe Calò, di cui si era occupato il capitolo VIII della sentenza appellata.

I PM esaminavano le valutazioni dei primi giudici, rilevando che la ritenuta inattendibilità delle indicazioni del Di Maggio era stata basata essenzialmente sulla presunta erroneità del riconoscimento del senatore Andreotti da parte del teste e sulla presunta inaffidabilità della collocazione temporale dell’episodio nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 giugno 1979.

La prima argomentazione del Tribunale è stata definita logicamente viziata e priva di rilievo in quanto fondata su un travisamento sostanziale delle dichiarazioni del teste, il quale nella udienza del 29 gennaio 1997 aveva spiegato le ragioni per le quali aveva erroneamente ritenuto di riconoscere Tommaso Buscetta, precisando di aver più volte visto presso lo *Speak Easy Club* Benny Buscetta ed un cugino di questi noto come «*l’americano*» che aveva ritenuto, seppure solo in termini di somiglianza, di identificare in Tommaso Buscetta quando, dopo anni, ne aveva visto l’immagine sui giornali ed in televisione.

Tale spiegazione, ad avviso dei PM, era assolutamente plausibile e non tale da lasciare descrivere Di Maggio come un soggetto che si lasciava condizionare dalla volontà di collaborare con la giustizia, rappresentando fatti talora in maniera non del tutto corrispondente alla realtà.

Per quanto riguardava, poi, il caso di Giuseppe Pulvirenti, non si poteva neppure parlare di errore del teste, come risultava dalla lettura del relativo verbale.

Tenuto conto della natura dei citati errori del teste, doveva ritenersi del tutto arbitrario trarne argomento per valutare il riconoscimento del senatore Andreotti, personaggio assai più noto del Buscetta e del Pulvirenti.

Inoltre Di Maggio aveva avvistato Andreotti dopo una conversazione nel corso della quale lo stesso Nitto Santapaola gliene aveva preannunziato l’arrivo, in un contesto (la presenza dell’on. Lima e dell’on. Urso, dal teste ben conosciuti) che non lasciava adito al benché minimo dubbio.

Passando alla questione della collocazione temporale dell’incontro, i PM hanno ricordato che, secondo la analitica esposizione del Tribunale, lo stesso non si sarebbe potuto verificare per i concomitanti impegni del senatore Andreotti nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 giugno del 1979. Tale motivazione contrastava con i principi giuridici riguardanti la valutazione della prova, avendo privilegiato le asserzioni senza riscontro di un

imputato che aveva ripetutamente mentito nel corso del processo, rispetto a quelle di un testimone di sicura probità e attendibilità.

Contrariamente a quanto era stato affermato dai primi giudici, Di Maggio non aveva mai collocato con certezza l'episodio da lui riferito nel periodo compreso fra il 20 ed il 30 giugno 1979.

Nella deposizione del 29 marzo 1995 lo stesso Di Maggio, dopo aver ricordato che aveva prestato servizio presso l'hotel Nettuno di Catania dall'1 maggio al 31 agosto del 1979 e che era stato proprio in detto arco di tempo che si era verificato l'incontro tra il Santapaola, l'on. Lima ed il senatore Andreotti, aveva aggiunto testualmente: «*Ebbene, una sera, mi pare verso la fine del mese di giugno, Nitto Santapaola era venuto*».

La rilettura attenta delle deposizioni del teste dimostrava in modo evidente che l'unica certezza ricavabile era costituita dalla collocazione dell'episodio in epoca successiva al 15 giugno 1979 (data indicata dal Di Maggio come il giorno del suo onomastico).

Allo stesso tempo il Tribunale aveva ommesso di considerare taluni elementi che dimostravano la inattendibilità della ricordata dichiarazione dell'imputato, in quanto nei documenti acquisiti agli atti non risultava la asserita visione, in data 1 luglio 1979, di un film nella saletta cinematografica dell'Albergo Nazionale.

«*Ben strano*» era, secondo i PM, che nell'agenda acquisita agli atti non esistesse alcuna annotazione dell'appuntamento riguardante proprio l'1 luglio 1979.

Quanto ai rapporti tra l'on. Urso ed esponenti di Cosa Nostra di Catania, tra cui, in particolare, i fratelli Giuseppe ed Antonino Calderone e Nitto Santapaola, negati dal teste in modo categorico, i PM appellanti rilevavano che tale negazione era stata totalmente smentita dalle dichiarazioni dibattimentali dei collaboratori Antonino Calderone (fratello di Giuseppe, che lo stesso on. Urso aveva ammesso di avere conosciuto), Giuseppe Pulvirenti e Angelo Siino.

Antonino Calderone - udienza del 17 settembre 1996 - aveva riferito che:

- gli «uomini d'onore» della «famiglia» di Catania ed, in particolare, egli stesso ed il proprio fratello Giuseppe Calderone avevano intrattenuto rapporti con vari uomini politici del catanese, tra i quali appunto Salvatore Turi Urso, sindaco del comune di Aci Sant'Antonio e deputato nazionale;

- l'on. Urso era un uomo di Carmelo Costanzo e più volte i fratelli Calderone lo avevano incontrato negli uffici dell'impresa Costanzo: «*i Costanzo gli facevano la campagna elettorale, lui era un deputato, lui era sempre dentro l'impresa Costanzo, ma da sempre*»;

- egli stesso aveva conosciuto personalmente l'on. Urso, «*ma non una volta, tante volte*», ed in una occasione gli aveva chiesto di interessarsi per una pratica urbanistica riguardante un suo terreno nel comune di Aci S. Antonio;

– egli stesso e suo fratello Giuseppe Calderone avevano dato il loro appoggio all'on. Urso nelle campagne elettorali, sia perché erano amici del predetto, sia perché Carmelo Costanzo li aveva invitati a votare per lui; l'on. Urso era appunto stato il loro deputato per un certo periodo;

– l'on. Urso, quindi, conosceva sia lui che suo fratello Giuseppe Calderone *«benissimo, benissimo, benissimo»*;

– egli stesso e suo fratello avevano, quindi, avuto modo di incontrare l'on. Urso in molte occasioni (*«10, 20 volte, non lo so, in 10 anni 15 anni non glielo so dire quante volte»*).

Attesi i contrasti tra le dichiarazioni del Calderone e dell'on. Urso, si era anche proceduto – udienza del 9 ottobre 1996 – ad un confronto tra i due, dal quale era emersa la piena attendibilità del collaboratore e, per converso, la inattendibilità del teste Urso.

Giuseppe Pulvirenti – nell'udienza del 25 settembre 1996 – aveva riferito che:

– l'on. Salvatore Urso era *«un appartenente alla famiglia di Calderone, di Santapaola, perché era della vecchia stirpe insomma della politica: Urso, Drago»*;

– l'on. Urso era appoggiato nelle campagne elettorali dalla famiglia di Santapaola (*«era rinforzato della famiglia di Santapaola più voti, insomma, perché lui faceva parte della Democrazia e veniva rinforzato... Come noialtri a questi li chiamavamo a Catania, sia Paolo Arena che poi fu ucciso, questo Paolo Arena apparteneva a me e pure a... Nicotra. Che poi questi Nicotra lo hanno ucciso perché lo volevano tutto per loro... Paolo Arena, Drago e Urso questi venivano chiamati andreottiani»*);

– l'on. Urso faceva parte di un gruppo di uomini politici della Democrazia Cristiana che *«apparteneva a loro»* (*«... sempre questi nomi erano in famiglia, si discutevano questi nomi ancora. Perché la Democrazia si portava avanti e si discutevano»*);

– gli «uomini d'onore» della «famiglia» di Catania cercavano di avvicinare esponenti politici di tutti i partiti, per tutelare i loro interessi, però per le elezioni importanti appoggiavano questi esponenti politici democristiani, tra cui l'on. Urso (*«... perché poi non è che avvicinavamo solo la Democrazia! Poi, per interessi nostri nelle amministrazioni, avvicinavamo a chiunque sia, magari che era comunista. Basta che si prendevano soldi. Questo non ha importanza. Però per il partito opposto, si avvicinava per la Democrazia quando c'erano le votazioni queste grosse, si avvicinavano a questi Drago, Arena, insomma, Urso, a questi»*);

– per conto della cosca mafiosa di Catania, i rapporti con questi uomini politici erano, in particolare, intrattenuti da Nitto Santapaola e da Sebastiano Jano Ercolano, «uomo d'onore» della «famiglia» del Santapaola e parente di quest'ultimo (*«... a Drago di più l'aveva i contatti Santapaola. Però Urso l'aveva Iano Ercolano»*);

– dell'on. Urso si interessava anche Calogero Campanella, capodecina della «famiglia» di Catania.

Angelo Siino – udienza del 17 dicembre 1997 – aveva riferito che:

- aveva conosciuto a Catania l'on. Urso;
- in particolare, in occasione della inaugurazione di una cantina che aveva ripristinato in una proprietà sita nei pressi di Sigonella, aveva invitato alcuni esponenti politici del catanese, tra i quali l'on. Modesto Sardo, che successivamente era divenuto Presidente della Regione, e l'on. Urso, che era esponente di una organizzazione agricola;
- aveva invitato l'on. Urso su consiglio di Salvatore Turi Santapaola e di Pippo Ercolano, che con il medesimo erano in ottimi rapporti;
- l'on. Urso era un personaggio allegrone: spesso con i Santapaola si apostrofavano con epiteti poco graziosi tipo *«ladrone, tu sei un ladrone, tu sei più ladro di mia»* e cose di questo genere;
- in occasione della inaugurazione dell'azienda di Sigonella, egli aveva appunto visto l'on. Urso parlare molto amichevolmente con Salvatore Turi Santapaola, con il quale si dava del tu e si dava pacche sulle spalle: *«... questo signore arrivò con un... autista, che era una specie, un autista factotum, un uomo di fiducia, una persona che aveva un difetto ad un braccio... e praticamente si incontrò con u zzu Turi, si baciaronu, si abbracciarono e u zzu Turi ci disse: «Latrunazzu, ma sempre au solito sù» e cose di questo genere. Poi si appartarono anche per qualche minuto a parlare da soli. Ma erano molto ma molto in ottimi termini»;*
- l'on. Urso intratteneva ottimi rapporti anche con Pippo Ercolano: il Siino aveva visto insieme i predetti sia in occasione della inaugurazione dell'azienda di Sigonella, sia in un'altra occasione, forse presso la società Avimec di cui era titolare Pippo Ercolano;
- l'autista dell'on. Urso era un uomo ombra, una persona di fiducia che gli stava vicino anche quando il medesimo Urso parlava con personaggi quali Turi Santapaola e Pippo Ercolano.

Ad avviso dei PM, alla luce degli elementi evidenziati non ci si poteva esimere dall'osservare che le dichiarazioni del Di Maggio, contrastanti con quelle dell'on. Urso, apparivano di gran lunga più attendibili di queste ultime.

Conclusa la disamina critica delle specifiche risultanze, i i PM qualificavano le indicazioni del teste Di Maggio come riscontrate da fatti oggettivi, riconosciuti pienamente provati dal Tribunale e del tutto trascurati nella valutazione dell'episodio dell'incontro di Catania del 1979: si trattava di quei fatti che denotavano l'esistenza di rapporti normalmente intrattenuti con esponenti di Cosa Nostra dal gruppo andreottiano siciliano e dallo stesso senatore Andreotti.

I PM si occupavano delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia relative al regalo di un quadro al senatore Andreotti da parte di Stefano Bontate e Giuseppe Calò.

Al riguardo i primi giudici avevano ritenuto che le dichiarazioni del Marino Mannoia fossero significativamente incrinata sotto il profilo della genericità e sotto quello della attendibilità intrinseca.

Al contrario, secondo i PM appellanti, il Marino Mannoia aveva fornito indicazioni estremamente precise su tutti i punti nodali della vicenda, specificando:

- il tempo, il luogo e le circostanze in cui il Bontate gli aveva affidato l'incarico (dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella, nel fondo Magliocco, durante un pranzo con altri «uomini d'onore»);
- il motivo per cui il Bontate aveva incaricato proprio il dichiarante (egli si era specializzato nel furto di opere d'arte ed aveva acquisito conoscenze nel campo);
- il motivo per cui al Bontate premeva far dono di quel particolare quadro ad Andreotti (costui «impazziva» per quel quadro);
- il nome dell'autore del quadro e la descrizione del dipinto (Grassi o Rossi ed oggetto paesaggistico);
- l'esito della vicenda (Bontate lo aveva disimpegnato dal precedente incarico comunicandogli che aveva reperito il quadro tramite l'interessamento del Calò).

I PM evidenziavano che non esisteva la benché minima traccia nelle risultanze processuali delle ritenute anticipazioni di stampa sul contenuto delle dichiarazioni della Sassu, cosicché il Tribunale aveva fatto uso della propria scienza privata *extra ordinem*, violando le regole preposte alla formazione del giudizio, che legittimavano il ricorso a massime di comune esperienza o al fatto notorio, ma non a precise circostanze di fatto la cui sussistenza non fosse stata comprovata in dibattimento nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Nel caso di specie non soltanto si ignorava se dette anticipazioni di stampa vi fossero state, ma era rimasto oscuro anche il loro esatto tenore ed il loro grado di diffusione e se il Marino Mannoia fosse stato astrattamente in grado di prenderne visione.

Dal 3 aprile 1993 al 4 novembre 1996 il collaboratore non era stato più interrogato dal PM né sul caso Andreotti in generale, né sulla specifica vicenda in esame, anche perché per svariati anni egli aveva stabilmente risieduto negli Stati Uniti: non era, dunque, addebitabile al predetto se egli aveva riferito quanto aveva nel frattempo ricordato solo alla prima occasione utile e, cioè, nella udienza del 4 novembre 1996.

Era, pertanto, errato e fuorviante affermare – come aveva fatto il Tribunale – che il Marino Mannoia avesse ricordato solo tre anni e mezzo dopo.

Rilevavano anche le particolarissime condizioni nelle quali per la prima volta il Marino Mannoia aveva accennato all'episodio in questione: l'interrogatorio reso dal predetto negli Stati Uniti il 3 aprile 1993 era iniziato alle ore 10,00 del mattino ed era terminato alle ore 01.00 della notte del 4 aprile 1993 e nel corso dello stesso il collaboratore aveva riferito di tantissimi argomenti, iniziando con il confessare tutti i suoi omicidi, proseguendo nel ricostruire i rapporti tra mafia e politica in generale, parlando, quindi, delle relazioni tra l'on. Salvo Lima e Cosa Nostra e giungendo, infine, a riferire quanto sapeva sull'on. Andreotti.